

STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita l'associazione di volontariato denominata *VITaC "Vivere Insieme il Tumore al Cervello"* per la promozione della cura dei tumori cerebrali.

L'organizzazione ha sede presso la Divisione di Neurochirurgia dell'Ospedale Ca' Foncello nel comune di Treviso e potrà istituire sedi e uffici secondari anche altrove. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2- (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 - (Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria, legalmente costituita con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 5- (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6 - (Finalità)

L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di promuovere la cura dei pazienti affetti da tumore cerebrale:

- a) migliorando lo standard diagnostico e terapeutico, anche con l'obiettivo di trasferire i risultati della ricerca di base alle applicazioni cliniche;
- b) contribuendo all'affermazione di un processo di educazione sanitaria che coinvolga professionisti, pazienti e familiari, rendendoli ciascuno per il proprio ruolo, consapevoli della realtà della malattia oncologica, per la valorizzazione della "cura";
- c) sostenendo la formazione di attività di sostegno psico-sociale che coinvolgano il paziente e la famiglia colpiti dalla diagnosi di tumore cerebrale.

L'associazione si prefigge di promuovere anche nell'ambito dei paesi in via di sviluppo la cura dei tumori cerebrali, sostenendo la collaborazione con i locali centri di neurochirurgia.

Art. 7- (Ambito di attuazione delle finalità)

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio del comune di Treviso, regione Veneto, nel territorio nazionale e internazionale.

TITOLO III- GLI ADERENTI

Art. 8 – (Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'assemblea, su domanda (scritta) del richiedente.

Art. 9 - (Diritti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell'organizzazione;
- candidarsi alle cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- controllo sull'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

Art. 10 - (Doveri)

Gli aderenti all'organizzazione devono:

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- tenere verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione un comportamento animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

Art. 11 - (Recesso ed esclusione)

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

TITOLO IV - GLI ORGANI

Art. 12 - (Indicazione degli organi)

Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il comitato direttivo ed il presidente. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Capo I: L'ASSEMBLEA

Art. 13 - (Composizione)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione.

Art. 14 - (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci. Si riunisce altresì su richiesta motivata e firmata da parte di almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è spedita all'indirizzo risultante dal libro dei soci almeno 8 giorni prima della data

fissata per la riunione.

Art. 15 - (Assemblea ordinaria)

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

Art. 16 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con le maggioranze di cui all'art. 4 del presente statuto; delibera lo scioglimento dell'organizzazione nonché la liquidazione e devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 17 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale (redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente).

Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Capo II: IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 18 - (Composizione)

Il comitato esecutivo è composto da 5, 7 oppure 9 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.

Il comitato esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 19 - (Presidente del comitato esecutivo)

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del comitato esecutivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il comitato.

Il comitato esecutivo elegge fra i propri componenti il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 20 - (Durata e funzioni)

Il comitato esecutivo dura in carica per il periodo di 5 anni e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza di $\frac{2}{3}$. I componenti il comitato esecutivo sono rieleggibili, al massimo, per tre mandati consecutivi.

Il comitato esecutivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.

Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Capo III: IL PRESIDENTE

Art. 21 - (Elezione)

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

Art. 22 - (Durata)

Il presidente dura in carica quanto il comitato direttivo.

L'assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Art. 23 - (Funzioni)

Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente presiede il comitato esecutivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)

Art. 24 - (Indicazioni delle risorse)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

~~a)~~ contributi degli aderenti e/o di privati

~~b)~~ contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

~~c)~~ contributi di organismi internazionali

~~d)~~ donazioni e lasciti testamentari

~~e)~~ rimborsi derivanti da convenzioni

~~f)~~ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio

Art. 25 - (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 26 - (Contributi)

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'assemblea.

I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

Art. 27 - (Erogazioni, donazioni e lasciti)

Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

Art. 28 - (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione e con i principi della L.266/91.

Art. 29 - (Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto.

TITOLO VI - IL BILANCIO

Art. 30 - (Bilancio e conto consuntivo)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. I bilanci sono elaborati dal comitato esecutivo.

Art. 31 - (Controllo sul bilancio)

I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del Collegio dei revisori del conto che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti. Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri eletti dall'assemblea. Il collegio elegge al suo interno il Presidente. La carica di revisore è incompatibile con quella di Consigliere. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del collegio che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati in bilancio, e sottoposti all'assemblea."

Art. 32 - (Approvazione del bilancio)

I bilanci sono approvati dall'assemblea (con voto palese) entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Sono depositati presso la sede della organizzazione quindici giorni prima della seduta, dove possono essere consultati da ogni aderente.

TITOLO VII - LE CONVENZIONI

Art. 33 - (Deliberazione delle convenzioni)

La convenzione tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato esecutivo.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente nella sede dell'organizzazione.

Art. 34- (Stipulazione della convenzione)

La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

Art. 35 - (Attuazione della convenzione)

Il Comitato esecutivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 36 - (Dipendenti)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Il personale è, ai sensi di legge e di regolamento, assicurato contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX - LA RESPONSABILITA'

Art. 37 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Art. 38 - (Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 39 - (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X - RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 42

L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti generali dell'ordinamento giuridico.